

# La notificazione di un ricorso ad un contro interessato pubblico dipendente

T.A.R. - T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 2 dicembre 2014 , n. 12167

N. 12167/2014 Reg. Prov. Coll.  
N. 2474 Reg. Ric.  
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente  
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: A. A., rappresentato e difeso dagli avv. Pier Rosario Montegrosso, Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso Maria Ida Leonardo in Roma, via Principessa Clotilde N. 2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

B. Z., L. L.;

per l'annullamento

della graduatoria di merito del concorso interno per titoli ed esami a 136 posti per l'accesso alla formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della Polizia 01.02.2012 e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2014 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Piemonte il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso interno per titoli ed esami a 136 posti di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, elevato a 336 posti, essendosi collocato al posto ...omissis... (in seguito a rettifica al posto ...omissis...) della graduatoria con punti ...omissis..., di cui punti ...omissis... per titoli e punti ...omissis... per l'esame scritto, in posizione non utile per la nomina.

Lamenta la mancata valutazione di taluni titoli (Capopattuglia nell'anno 2012, corso Paracadutisti ANPDI, corso di abilitazione alla Consultazione Banca Dati - SDI, Corso esplosivo antiterrorismo AISF, due premi in denaro) tali che - ove fossero stati valutati - gli avrebbero consentito di vincere il concorso raggiungendo il punteggio complessivo di punti ...omissis...

Ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso.

Unitamente al ricorso il ricorrente ha proposto la domanda cautelare chiedendo anche la misura cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Con decreto presidenziale n. 119/12 il T.A.R. Piemonte ha respinto la domanda cautelare, rilevando che il concorso aveva estensione nazionale con possibili problemi di competenza, ed ha fissato la camera di consiglio del 6 marzo 2014 per la trattazione della causa.

Il ricorrente, senza attendere la camera di consiglio, ha riassunto autonomamente il ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio.

Successivamente, il T.A.R. Piemonte ha dichiarato la propria incompetenza territoriale.

Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto di rettifica della graduatoria del 3/3/2014 ed il provvedimento della Commissione che - nel riesaminare i suoi titoli in seguito alla proposizione dell'impugnativa - ha modificato di poco il punteggio finale non consentendogli di collocarsi in posizione utile in graduatoria.

Con ordinanza n. 1452/14 il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio regolarmente eseguita dal ricorrente.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito preventivamente l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.

Ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

All'udienza pubblica del 30 ottobre 2014 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 c. 3 c.p.a., dell'esistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso - rilevabile d'ufficio - derivante dalla nullità della notifica del ricorso introduttivo nei confronti dei controinteressati evocati in giudizio.

All'udienza pubblica del 30 ottobre il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa è nulla la notificazione di un ricorso ad un controinteressato pubblico dipendente che sia stata effettuata presso la sua sede di servizio non a mani proprie, bensì a persona diversa, ancorché autorizzata a ricevere le notifiche per conto dell'amministrazione, in quanto l'art. 139 comma 2 c.p.c. si riferisce esclusivamente agli uffici privati (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio sez. I 27/01/2004 n. 774; Cons. Stato sez. V 17/09/2008 n. 4400; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2006, n. 463).

Nel caso di specie il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo ai controinteressati Z. B. presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Ravenna e L. M. presso la Questura di Reggio Calabria, Squadra Mobile e dunque presso la sede di servizio.

Il ricorso è stato notificato dapprima via fax presso le sedi di servizio e non vi è prova che l'atto sia stato ricevuto dai controinteressati.

E' stato poi notificato a mezzo posta - sempre presso le sedi di servizio - e dalle relate di notifica non emerge che l'atto sia stato ricevuto a mani proprie dai destinatari. Ne consegue la nullità della notificazione, tenuto conto che nessuno dei due controinteressati si è costituito in giudizio.

Né può ritenersi sanato detto vizio di notificazione per effetto della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, come sostenuto nella difesa orale dalla parte ricorrente, in quanto l'integrazione del contraddittorio presuppone la rituale instaurazione del giudizio, che nel caso di specie, invece, difetta.

Il ricorso introduttivo deve essere pertanto dichiarato inammissibile il che comporta la declaratoria di inammissibilità dei successivi motivi aggiunti.

Con il ricorso introduttivo, però, è stata proposta anche la domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione.

La domanda risarcitoria deve essere respinta.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2011, intervenendo sulla questione dei rapporti fra domanda di annullamento e domanda di risarcimento del danno, con riferimento all'ipotesi in cui la domanda di annullamento dell'atto lesivo sia dichiarata irricevibile per tardività (ma i medesimi principi valgano anche in caso di ricorso inammissibile per vizio di notifica, come nel caso di specie), ha

chiarito come la domanda di risarcimento danni debba essere esaminata dal giudice amministrativo anche se l'azione per l'annullamento dell'atto lesivo sia stata da lui dichiarata irricevibile tenuto conto che il codice del processo amministrativo, all'art. 30, ha espressamente previsto l'autonomia dell'azione risarcitoria nel processo amministrativo rispetto a quella di annullamento, superando definitivamente la questione della c.d. pregiudizialità amministrativa.

E tuttavia, nella verifica della sussistenza dei presupposti di fondatezza della pretesa risarcitoria, ex art. 2043 c.c., la mancata impugnazione dell'atto lesivo (come anche l'impugnazione irricevibile o inammissibile) assume specifico rilievo ai fini della configurazione del nesso di causalità fra fatto lesivo e danno risarcibile.

Assume rilievo, in particolare, il disposto dell'art. 1227, comma 2, del codice civile - norma applicabile anche in materia aquiliana per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 - che, considera non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato.

L'Adunanza, riprendendo le indicazioni già in precedenza fornite, reputa infatti che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione e degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, oggi sancita dall'art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, sia ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva del capoverso dell'articolo 1227 cit.

La norma, secondo la Plenaria, introduce un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza e, sul piano teleologico, costituisce espressione del più generale principio di correttezza nei rapporti bilaterali.

Nel novero dei comportamenti esigibili dal destinatario di un provvedimento lesivo, è sussumibile secondo il Collegio, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., anche la rituale instaurazione del giudizio diretto all'annullamento dell'atto, tenuto conto che l'utilizzazione di siffatto rimedio sarebbe stata idonea, secondo il ricordato paradigma della causalità ipotetica basata sul giudizio probabilistico, ad evitare, in tutto o in parte, il pregiudizio.

Ora, nel caso di specie, applicando le regole prima esposte che presiedono al giudizio di causalità ipotetica in materia risarcitoria, il Collegio ritiene di poter concludere che i danni lamentati dal ricorrente avrebbero potuto essere evitati se avesse provveduto alla rituale impugnazione della graduatoria.

Ne consegue che il comportamento del ricorrente ha assunto un ruolo eziologico decisivo nella produzione di un pregiudizio che il corretto utilizzo dei rimedi rammentati, inquadrato nella condotta complessiva esigibile, avrebbe plausibilmente consentito di evitare.

La domanda risarcitoria deve essere pertanto respinta.

Quanto alle spese di lite, in considerazione della particolarità della fattispecie, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

-- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti;

-- respinge la domanda risarcitoria.

-- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Linda Sandulli

L'ESTENSORE

Stefania Santoleri

IL CONSIGLIERE

Roberto Proietti

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2014

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)